

N. 13647/2022 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI PALERMO  
Sezione Sesta Civile – Esecuzioni Immobiliari

Composto dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Gianfranco Pignataro                      Presidente  
Fabrizio Minutoli                          Giudice relatore  
Maria Cristina La Barbera              Giudice

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul reclamo iscritto al n. 13647/2022 R.G. proposto il 24 ottobre 2022, ai sensi dell'art. 630 c.p.c.,  
da [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato  
Paola Puglisi,

-DEBITORE ESECUTATO/RECLAMANTE-

**contro**

- [REDACTED], in persona  
dell'amministratore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampaolo Galante;

- [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] rappresentati e difesi dallo stesso avvocato  
[REDACTED]

- [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico  
Leo;

-RECLAMATI-

**avverso**

l'ordinanza dell'1-3 ottobre 2022 con cui il giudice dell'esecuzione, dott. Fabrizio Minutoli, ha  
rigettato l'eccezione di estinzione della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 432/2017  
R.G.Es.;

visto il decreto del 27 ottobre 2022 con cui, ai sensi dell'art. 178, c. 5, c.p.c., è stato assegnato  
alle parti diverse dal reclamante un termine per comunicare eventuale memoria di risposta;

udita la relazione della causa svolta dal giudice, dott. Fabrizio Minutoli;

lette le memorie depositate dalle parti.

Firmato Da: PIGNATARO GIANFRANCO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 1b6722c65eaeaf1a4 - Firmato Da: EVOLA MARCELLA Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 726bd2ba635d9e6559b31d79dd45e9e  
Firmato Da: MINUTOLI FABRIZIO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 1ed8a258bb2e0286



## FATTI DI CAUSA

Nella procedura esecutiva immobiliare n. 432/2017 R.G.Es., promossa dal condominio di via [REDACTED], quest'ultimo, con istanza depositata il 28 febbraio 2022, corredata da documentazione integrativa depositata il 15 marzo 2022, ha chiesto di dichiarare l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura, ex artt. 557, c. 3, e 630 c.p.c., per l'omesso deposito di tutti i titoli esecutivamente azionati dal creditore pignorante e per vizi dell'attestazione di conformità delle copie degli atti depositati contestualmente all'iscrizione a ruolo del processo esecutivo.

In particolare, il debitore ha eccepito la sopravvenuta inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione della procedura per plurime e concorrenti ragioni:

1) sotto un primo profilo, poiché il creditore ha depositato, contestualmente all'iscrizione a ruolo dell'esecuzione immobiliare, soltanto uno dei quattro titoli esecutivi in virtù dei quali è stato intimato il pagamento con l'atto di precetto: in particolare, il condominio pignorante, pur agendo in via esecutiva sulla base del decreto ingiuntivo n. 2129/2002, del decreto ingiuntivo n. 4091/2009, della sentenza n. 4530/2011 e del decreto ingiuntivo n. 1447/2012, ha depositato il 26 giugno 2017, contestualmente all'iscrizione a ruolo ed unitamente al precetto e al pignoramento, soltanto la copia informatica del primo titolo, il decreto ingiuntivo n. 2129/2002, posto che i restanti titoli esecutivi sono stati depositati soltanto successivamente, in data 11 luglio 2017, ovvero a distanza di quindici giorni dall'iscrizione a ruolo;

2) sotto un secondo profilo, poiché l'attestazione di conformità delle copie depositate del titolo, del precetto e del pignoramento non potrebbe dirsi validamente eseguita e, anzi, dovrebbe ritenersi inesistente e del tutto omessa: in particolare, il difensore della parte creditrice, anziché attestare la conformità delle copie informatiche depositate ai rispettivi originali analogici in suo possesso, avrebbe utilizzato una formula impropria attestando la conformità della copia informatica del titolo "*alla copia presente nel fascicolo (R.G. 9551/02) dal quale è estratta*" e la conformità delle copie informatiche del precetto e del pignoramento notificati alle rispettive copie cartacee da cui sono estratte.

Stimolato il contraddittorio con le altre parti, con ordinanza dell'1-3 ottobre 2022, il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza ritenendo che la sollecitata dichiarazione di estinzione fosse ampiamente preclusa dall'avanzato sviluppo del processo esecutivo, dovendo intervenire "*non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa*", in virtù del disposto di cui all'art. 630, c. 2, c.p.c., e ritenendo, altresì, che l'eccezione di estinzione fosse, comunque, infondata nel merito. Con riferimento al primo aspetto, in particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto che – pur senza considerare le diverse udienze occasionate dalle opposizioni esecutive proposte nel corso della procedura – l'udienza del 9 settembre 2020, destinata alla determinazione delle somme da versare ai fini della chiesta conversione del pignoramento, e la successiva ulteriore udienza tenutasi in data 8 settembre 2021, per la verifica della regolarità dei versamenti rateali e la distribuzione periodica delle somme versate, costituissero un



impedimento rispetto alla dichiarabilità dell'estinzione ipotizzata dal debitore, giusta la previsione di cui all'art. 630, c. 2, c.p.c..

Avverso tale statuizione il debitore propone reclamo al Collegio deducendo l'erroneità del provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto che il rilievo di una delle cause di inefficacia del processo esecutivo (e la conseguente dichiarazione di estinzione) sia soggetta alla preclusione di cui all'art. 630, c. 2, c.p.c.: secondo il reclamante, nel caso di specie, non potrebbe operare siffatta preclusione processuale, stante il genetico difetto dei presupposti dell'azione esecutiva, tenuto pure conto che la fattispecie in esame sarebbe inquadrabile, secondo una certa dottrina, tra le cause di estinzione atipica che richiederebbero una mera officiosa ricognizione dell'improseguibilità dell'azione esecutiva, in tal modo del tutto esulante dall'ambito applicativo dell'art. 630 c.p.c..

Pur ipotizzando di dovere fare applicazione del secondo comma della disposizione appena citata, il debitore, richiamando la strutturazione per fasi del processo di esecuzione forzata, deduce altresì l'erroneità dell'ordinanza reclamata nella parte in cui ha ritenuto rilevanti, ai fini della produzione dell'effetto preclusivo, le udienze relative alla conversione del pignoramento; ciò senza considerare l'autonomia del subprocedimento di conversione che imporrebbe di ritenere che la preclusione (rispetto alla dichiarabilità dell'estinzione) maturi solo in corrispondenza dell'udienza di cui all'art. 569 c.p.c., destinata al riscontro dell'istanza di vendita, ritenendo che la prima udienza successiva al verificarsi della vicenda estintiva (cui allude il secondo comma della disposizione in esame) non possa che riferirsi "*all'udienza del singolo subprocedimento in cui si è verificata la causa di estinzione*" (pag. 5 del reclamo).

Nel merito, il debitore reitera le argomentazioni già poste a fondamento dell'eccezione di estinzione e connesse, nei termini sopra sintetizzati, all'omesso contestuale deposito di tutti i titoli esecutivi azionati e al radicale difetto dell'attestazione di conformità.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità per tardività del reclamo, sollevata dal condominio. Il termine per la proposizione del reclamo, di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che ha rigettato l'eccezione di estinzione, scadeva nella giornata di domenica 23 ottobre 2022, sicché deve ritenersi tempestivamente proposto il reclamo depositato il giorno successivo, in virtù di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 155 c.p.c..

2. Ancora in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del reclamo sollevata dai creditori intervenuti, [REDACTED] e [REDACTED] i quali hanno ritenuto che venisse in rilievo un'ipotesi di estinzione atipica della procedura esecutiva da avversare non con il reclamo al Collegio di cui all'art. 630, c. 3, c.p.c., bensì mediante il diverso strumento dell'opposizione agli atti esecutivi.

L'eccezione è infondata in quanto l'inefficacia del pignoramento contemplata dall'ultimo comma dell'art. 557 c.p.c. – chiaramente tipizzata sulla medesima falsariga dell'art. 497 c.p.c.,



anche in relazione a quanto disposto dall'art. 562 c.p.c. – costituisce una chiara ipotesi di estinzione tipica del processo esecutivo derivante dall'inattività della parte tenuta a dare corretto impulso allo stesso.

Sul punto, peraltro, si osserva come l'ordinanza reclamata, sia in motivazione che nella parte dispositiva, contenga plurimi ed inequivocabili riferimenti all'art. 630 c.p.c. e alla fattispecie dell'estinzione per inattività delle parti, sicché, anche in base alla regola dell'apparenza, il corretto rimedio impugnatorio non poteva che essere individuato nel reclamo al Collegio: infatti, in apertura, si rinviene la premessa per cui le parti sono state sentite per “*provvedere sull'istanza ... con cui la parte eseguita ha chiesto che sia dichiarata l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva, ex artt. 557, c. 3, e 630 c.p.c. ...*” (pag. 1); nel prosieguo, a pagina 3, si legge “*sul preliminare piano della qualificazione giuridica, che la parte eseguita non propone un'opposizione agli atti esecutivi, bensì sollecita l'esercizio di un officioso potere-dovere di rilievo di una vicenda estintiva, siccome derivante dalla ipotizzata perdita di efficacia del pignoramento, causata dall'omesso deposito di copie attestate conformi di titolo, precetto e pignoramento entro il termine stabilito dall'ultimo comma dell'art. 557 c.p.c.*” specificando espressamente che “*viene in rilievo, in tesi, un'ipotesi di estinzione tipica del processo esecutivo derivante da inattività della parte tenuta a dare corretto impulso allo stesso, inquadrabile nel paradigma di cui all'art. 630 c.p.c.*”; infine, il dispositivo è di rigetto dell'istanza di estinzione del processo esecutivo (pag. 5), tipico esito provvedimentoale contro il quale l'art. 630, c. 3, c.p.c. ammette il reclamo nei termini ivi indicati.

3. Le considerazioni che precedono consentono anche di ritenere infondata la prospettazione difensiva patrocinata dal debitore reclamante, secondo cui l'inefficacia del pignoramento determinerebbe (non l'estinzione del processo, bensì) l'improseguibilità dell'azione esecutiva, come tale, esulante dal paradigma dell'art. 630 c.p.c. e, pertanto, non soggetta, quanto alla sua dichiarazione, allo sbarramento preclusivo del secondo comma.

L'*inefficacia* (o, se si preferisce, la perdita di efficacia) del pignoramento e l'*estinzione* (tipica) del processo esecutivo costituiscono un'endiadi che si può osservare, con modalità di manifestazione in tutto sovrapponibili, esaminando gli artt. 497, 557 comma 3, 567 comma 3 e 562 del codice di rito. Più in generale, si osserva che accanto alle ipotesi di rinuncia (art. 629 c.p.c.) e di mancata comparizione a due udienze successive (art. 631 c.p.c.), l'art. 630 c.p.c., nel riferirsi all'estinzione per inattività delle parti, costituisce norma paradigmatica che necessita di essere integrata con altre disposizioni che impongono il compimento di determinate attività processuali di impulso, nel rispetto di termini perentori o, comunque, di termini presidiati da una sanzione di natura decadenziale.

In via esemplificativa, si ritiene costituiscano ipotesi di inattività qualificata rientranti nell'alveo dell'art. 630 c.p.c. la mancata riassunzione o prosecuzione dell'esecuzione in base agli artt. 627 e 624 *bis*; la mancata introduzione del giudizio di divisione endoesecutiva a norma degli artt. 600 e 181 disp. att. c.p.c.; l'omessa cura degli adempimenti di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c. nel caso



di conversione del sequestro conservativo in pignoramento (art. 686 c.p.c.); l'omesso deposito dell'istanza di vendita entro il termine di cui all'art. 497 c.p.c.; l'omessa cura degli adempimenti prescritti dall'ultimo comma dell'art. 557 c.p.c.; l'omesso deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'art. 567 c.p.c. e l'omesso "completamento" della stessa, nel senso fatto proprio dal terzo comma della medesima disposizione; l'omessa introduzione della fase di merito dell'opposizione esecutiva nei casi di sospensione dell'esecuzione disposta all'esito della fase sommaria, in base al terzo comma dell'art. 624 c.p.c.; l'omessa o tardiva pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche nei ristretti confini applicativi dell'art. 631 *bis* c.p.c. (come ricostruiti da ultimo da Cass. civ. n. 8113/2022, cui si rinvia anche per l'individuazione della linea di demarcazione tra l'estinzione tipica e le eterogenee ipotesi di chiusura anticipata o improseguibilità dell'esecuzione; per una definizione generale di tale ultimo istituto, si veda Cass. civ. n. 9501/2016).

Chiarito che il caso di specie si colloca ben all'interno dell'inattività delle parti *ex art.* 630 c.p.c., non si ravvisa alcuna ragione per ritenere che l'invocata declaratoria di estinzione non debba soggiacere al limite di cui al secondo comma, secondo cui *"l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa"*.

4. Venendo al tema legato all'interpretazione di tale ultima disposizione, l'ordinanza reclamata, sul punto, ha ritenuto che, a prescindere dalla fondatezza o meno, nel merito, dell'eccezione di estinzione, la relativa declaratoria sarebbe, comunque, ormai, impedita dalla celebrazione di diverse udienze svoltesi a partire dal verificarsi della vicenda estintiva – collocata nel momento genetico del processo, all'atto dell'iscrizione a ruolo in data 26 giugno 2017 – e fino alla sollecitazione del suo rilievo con l'istanza del 28 febbraio 2022.

Il Collegio reputa che, anche sotto tale aspetto, l'ordinanza reclamata meriti piena conferma e che la constatazione del sicuro superamento del limite processuale della prima udienza successiva al verificarsi della vicenda estintiva renda superfluo l'esame nel merito delle ragioni addotte dal debitore a sostegno della sollevata eccezione di estinzione.

Non può essere accolta la contraria prospettazione difensiva offerta dal debitore reclamante poiché la stessa sovrappone e confonde due piani distinti: quello della preclusione di cui si discorre, regolata dall'art. 630, c. 2, c.p.c. e riferita alla dichiarabilità dell'estinzione, e quello, più generale, delle preclusioni connesse al passaggio di fase (dalla fase preliminare alla fase liquidatoria dell'espropriazione) che avviene in corrispondenza dell'udienza di cui all'art. 569 c.p.c. che conduce all'ordinanza che dispone la vendita, determinandone tempi e modi.

È noto che *"il processo esecutivo si presenta strutturato non già come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale – secondo lo schema proprio del processo di cognizione – bensì come una successione di subprocedimenti, cioè in una serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi. Tale autonomia di ciascuna fase, rispetto a quella precedente, comporta che le situazioni invalidanti, che si producano nella fase che è conclusa"*



*dall'ordinanza di autorizzazione alla vendita, sono suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo – mediante opposizione agli atti esecutivi proponibile anche dopo che detta ordinanza è stata pronunciata o d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, in deroga all'espresso dettato dell'art. 569 c.p.c. – solo in quanto impediscano che il processo consegua il risultato che ne costituisce lo scopo, e cioè l'espropriazione del bene pignorato come prezzo per la soddisfazione dei creditori, mentre ogni altra situazione invalidante deve essere eccepita come opposizione agli atti esecutivi nei termini di decadenza disposti dal menzionato art. 569 c.p.c.” (Cass. civ., sez. un. n. 11178/1995).*

Si tratta, tuttavia, di meccanismi preclusivi distinti, destinati ad operare in parallelo, che presentano la comune *ratio* di assicurare la progressiva stabilizzazione degli atti dell'esecuzione ed impedire la propagazione del vizio.

La circostanza che la prima udienza successiva al verificarsi di una vicenda estintiva possa coincidere (e, di norma, coincida) con l'udienza fissata per provvedere sull'istanza di vendita, *ex art. 569 c.p.c.*, non consente di escludere la rilevanza, ai fini di cui all'art. 630, c. 2, c.p.c., di eventuali udienze intermedie che, nella contingenza del caso concreto, possano svolgersi. Pertanto, è corretta l'affermazione contenuta nell'ordinanza reclamata secondo cui l'udienza rilevante ai fini della produzione dell'effetto preclusivo di cui all'art. 630, c. 2, c.p.c. è una qualsiasi udienza – evidentemente, successiva al verificarsi della vicenda estintiva – che, parafrasando il disposto dell'art. 485 c.p.c., si tenga allorché l'audizione delle parti (e degli eventuali altri interessati) sia richiesta dalla legge o ritenuta necessaria dal giudice. In altre parole, nella generalità dei casi, in difetto di udienze intermedie, la soglia preclusiva rispetto alla dichiarabilità di una vicenda estintiva verificatasi durante la fase introduttiva o preliminare dell'espropriazione si identificherà con l'udienza di cui all'art. 569 c.p.c., ma non tanto per via del passaggio di fase che la stessa implica, bensì in quanto, in concreto, prima udienza successiva al verificarsi della vicenda estintiva, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 630 c.p.c..

Infine, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, tali (eventuali) udienze “intermedie” (nel senso appena specificato di anteriori all'udienza *ex art. 569 c.p.c.*), idonee alla produzione dell'effetto preclusivo imposto dal secondo comma dell'art. 630 c.p.c., ben possono concernere, come nel caso in esame, la conversione del pignoramento, la quale consiste, essenzialmente, nella sostituzione del suo oggetto con una somma di denaro giudizialmente determinata e che, a differenza delle udienze di trattazione della fase sommaria dell'opposizione esecutiva, non costituisce affatto una parentesi incidentale esterna all'*iter* espropriativo, quanto piuttosto una delle possibili modalità di svolgimento, con finalità, come detto, sostitutiva (dell'oggetto dell'espropriazione) e solo indirettamente estintivo-satisfattiva dell'obbligazione.

Né possono ritenersi estranee alla conversione del pignoramento le medesime esigenze di progressiva stabilizzazione dei risultati dell'espropriazione che orientano tutta la disciplina del processo esecutivo. Si consideri che, allo stato della vigente normativa, la conversione del



pignoramento può implicare la necessità di versamenti rateali entro un termine massimo di quarantotto mesi, con un'udienza iniziale finalizzata alla determinazione delle somme da versare e periodiche udienze, che il legislatore individua a cadenza semestrale, per la distribuzione a favore dei creditori. Sarebbe, quindi, del tutto distonico rispetto ad un tale sistema stabilizzante – che si avvale di preclusioni, decadenze e passaggi “sananti” tra fasi tendenzialmente autonome – ipotizzare che un vizio genetico che sia sfuggito alla rilevazione officiosa – come il tardivo deposito dell'istanza di vendita o della certificazione ipocatastale o dell'attestazione di conformità dei titoli depositati – possa giustificare la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva a distanza di anni dal verificarsi del fatto estintivo, dopo lo svolgimento, se del caso, di numerose udienze per la determinazione del *quantum* da versare in sostituzione dell'immobile pignorato e per la sua periodica distribuzione tra i creditori; ciò è tanto più vero ove si consideri che il buon esito della conversione, ovvero il regolare versamento dell'intera somma determinata, esclude in radice la stessa possibilità che il processo giunga all'udienza di cui all'art. 569 c.p.c., il che avvalorava l'idea che la stessa non sia l'unica udienza rilevante ai fini della produzione dell'effetto preclusivo rispetto alla dichiarazione della vicenda estintiva.

Pertanto, nel caso di specie, la dichiarazione di estinzione sarebbe, comunque, preclusa dallo svolgimento di almeno due udienze interne al processo esecutivo e dalla sua intempestiva rilevazione, sicché il reclamo deve essere rigettato.

5. Il carattere integralmente adesivo delle difese spiegate da [REDACTED] rispetto alla posizione del reclamante, impone di compensare le spese nei rapporti tra tali parti.

La parziale reciproca soccombenza rispetto alle difese articolate dal condominio pignorante (e intervenuto) e dai creditori intervenuti, [REDACTED] giustifica la compensazione delle spese in ragione di un mezzo, nei relativi rapporti, dovendosi porre a carico del reclamante, soccombente in via prevalente, per la residua parte; spese che si liquidano in dispositivo, tenendo conto delle attività processuali effettivamente svolte (studio e introduttiva), data la particolare natura del presente procedimento di reclamo caratterizzato dall'assenza di una fase istruttoria e decisionale, e secondo scaglioni rispettivamente commisurati all'importo dei crediti esecutivamente azionati (scaglione fino a € 26.000,00 per il condominio; fino a € 1.000.000,00 per gli intervenuti Seminarina Maria+5).

Difettando ogni discrezionalità in proposito, va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 *quater* d.P.R. n. 115/2002 (“*quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis*”).

**P.Q.M.**

**rigetta** il reclamo proposto il 24 ottobre 2022 da [REDACTED] e conferma l'ordinanza reclamata;



**compensa** integralmente le spese processuali del presente giudizio nei rapporti tra il reclamante e [REDACTED]

**compensa** in ragione di un mezzo le spese processuali del presente giudizio nei rapporti tra il reclamante e il condominio di [REDACTED] e tra il reclamante e i creditori intervenuti, [REDACTED]

**condanna** il debitore reclamante al pagamento delle stesse spese, per la residua quota di un mezzo, che liquida nel complessivo importo di € 470,00 per compensi in favore del condominio di via [REDACTED] e nel complessivo importo di € 1.850,00 per compensi in favore dei creditori intervenuti, [REDACTED], per entrambi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, se dovute, come per legge;

**dichiara** la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13 comma 1 *quater* d.P.R. n. 115/2002. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Palermo nella camera di consiglio del 22 novembre 2022.

Il Giudice relatore

*Fabrizio Minutoli*

Il Presidente

*Gianfranco Pignataro*

